

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/10/2021

FATTO

La ricorrente, intestataria di n. 6 buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie "O" (bfp n. 716 di £ 100.000, emesso il 2.3.1987; bfp n. 762 di £ 100.000, emesso il 30.3.1987; bfp n. 826 di £ 100.000, emesso il 29.4.1987; bfp n. 910 di £ 100.000, emesso il 29.5.1987; bfp n. 951 di £ 100.000, emesso il 27.7.1987; bfp n. 972 di £ 100.000, emesso il 29.9.1987) e di n. 13 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "P" (bfp n. 27 di £ 50.000, emesso il 7.7.1986, incassato il 09.06.20 per € 377,67; bfp n. 129, emesso il 7.7.1986, incassato il 22.07.20 per € 757,34; bfp n.32 del 29.07.86 di £.50.000 incassato il 23.07.20 per € 377,67; bfp n. n.137 del 29.07.86 di £.100.000, incassato il 28.08.20 per € 757,34; bfp n. 156 del 03.09.86 di £.100.000 incassato il 28.08.20 per € 750,56; bfp n. n.40 del 03.09.86 di £.50.000 incassato il 28.10.20 per € 374,28; bfp n. n.45 del 29.09.86 di £.50.000 incassato il 28.10.20 per € 332,71; bfp n.168 del 29.09.1986 di £ 100.000 del 29.09.86 incassato il 28.10.20 per € 647,42; bfp n.49 del 27.10.86 di £.50.000, incassato il 10.12.20 per € 322,71; bfp n.182 del 27.10.86 di £.100.000, incassato il 10.12.20 per € 647,42; bfp n.190 dell'01.12.86 di £.100.000, incassato il 10.12.20 per € 641,74; bfp n.204 del 22.12.86 di £.100.000, incassato il 28.01.21 per € 641,74; bfp n.223 del 28.01.87 di £.100.000, incassato il 28.01.21 per € 670,14) evidenzia che l'intermediario non avrebbe liquidato correttamente l'importo dovuto, specialmente per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Fa presente che tutti i titoli sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del DM del Tesoro 13.06.86, e che i moduli serie "P" sono stati parzialmente convertiti in serie Q con l'apposizione, sul fronte, di un timbro "Serie Q/P" in basso a destra e, sul retro, di un altro timbro a inchiostro recante i nuovi tassi d'interesse della serie "Q" dal 1° al 20° anno. Rileva che i tassi della serie Q sarebbero riportati soltanto per i buoni nn. 204 e 223, in quanto per



tutti gli altri titoli emessi sui moduli della serie "P", il timbro, oltre a non essere stato apposto sul retro sopra le tabelle stampate, sarebbe illeggibile.

Per quanto attiene ai buoni fruttiferi appartenenti alla serie "O", afferma che tali titoli sono stati parzialmente convertiti in buoni appartenenti alla serie P, mentre la conversione in buoni appartenenti alla serie Q è avvenuta erroneamente. Sostiene che in base all'art. 5 del D.M. Tesoro 13.06.1986, l'utilizzo dei moduli serie "O" non sarebbe stata più possibile. Evidenzia inoltre che sul retro, l'unico timbro a inchiostro visibile reca la "Serie P/O ai seguenti tassi ..." e che il timbro con i rendimenti della serie Q risulterebbe illeggibile.

A questo proposito fa presente che "[l]'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza" e che il presente caso esulerebbe dall'indirizzo dei collegi ABF relativo ai casi di sovrapposizione di doppia timbratura a tergo dei buoni, poiché nel caso di specie si verte in una ipotesi di omessa conversione dei titoli. Evidenzia che nessuna diversa indicazione sarebbe stata incorporata nei buoni per il periodo compreso tra il 21°-30° anno. A tale proposito eccepisce altresì che l'intermediario, anziché liquidare il rendimento/valore fisso bimestrale previsto a tergo dei buoni per i loro ultimi 10 anni di vita, avrebbe liquidato ovvero offerto di liquidare un importo inferiore, pari all'interesse semplice del 12%.

Con riferimento al quantum della pretesa, ritiene di avere diritto a percepire il montante netto indicato sul retro dei buoni al 20° anno, ad eccezione dei buoni nn. 204 e 223, nonché per gli ultimi 10 anni di vita il valore assoluto espresso in rendimento fisso bimestrale riportato a tergo con detrazione della ritenuta fiscale (6,25% per i buoni nn.45, 49, 168, 182, 190, 204, 223, 716, 762, 826, 910, 951; 12,5% per il buono n.972). In particolare chiede di disapplicare l'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.1997, visto il principio di gerarchia delle fonti del diritto. Evidenzia infatti che la prassi dell'intermediario di capitalizzare gli interessi al netto della ritenuta fiscale per i primi 20 anni discenderebbe dalla citata disposizione, la quale dispone che "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Lamenta l'illegittimità di tale prassi, dal momento che determinerebbe la diminuzione degli importi spettanti al sottoscrittore. Evidenzia che la capitalizzazione al netto e non al lordo dell'imposta produce l'effetto di considerare anticipatamente un momento impositivo invero successivo, alla luce della normativa primaria in materia. Sostiene che l'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta sorgerebbe al momento del pagamento del buono e, di conseguenza, sarebbe illegittima la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale per il primo ventennio ex art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97, contrastando tale disposizione con la menzionata normativa primaria.

In via gradata e di mero subordine, chiede l'integrazione prudenzialmente quantificata in € 8.674,72, calcolata secondo gli interessi della serie Q al 20° anno risultanti dal sito Cassa Depositi Prestiti, sottraendo all'importo liquidato e/o liquidando per l'ultimo decennio l'importo ottenuto moltiplicando la rendita fissa bimestrale (€6,67/€13,33/€18,36) per il numero dei bimestri maturati nello stesso arco temporale (21°-30° anno), con detrazione della ritenuta fiscale (6,25% per i buoni nn.45, 49, 168, 182, 190, 204, 223, 716, 762, 826, 910, 951; 12,5% per il buono n.972).

Quanto ai moduli serie "O", ritiene di avere diritto alle originarie condizioni per l'intera durata. Solo in via gradata, stante la leggibilità dei timbri apposti a tergo recanti "Serie P/O ai seguenti tassi ...", chiede il riconoscimento degli interessi della serie P per il primo ventennio e di quelli della serie O per l'ultimo decennio, anche in forza del citato art. 1370 c.c. Chiede poi la corresponsione degli interessi legali e delle spese di assistenza difensiva e di iscrizione del presente ricorso, per un totale di € 270,00. Precisa che queste ultime conseguirebbero al contegno dilatorio e ostruzionistico tenuto dell'intermediario nei confronti



dei risparmiatori, come testimoniato dagli inadempimenti alle decisioni arbitrali in subjecta materia.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali per cui è controversia sarebbero stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009. Richiama sul punto la decisione n. 7097 del 2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorrerebbe guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene a un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi. Rileva altresì che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientrerebbe nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma di avere utilizzato, per l'emissione dei buoni appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di avere apposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P". Dichiara di avere correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di avere dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Evidenzia che la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente la funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963 del 2019). Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979 del 2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione sul quale, diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale, non era stato apposto sul modulo alcun timbro. Rileva, infine, come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicherebbero sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio. Chiede pertanto, nel merito, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente, dopo avere contestato la fondatezza delle eccezioni preliminari, osserva che l'intermediario non avrebbe colto la peculiarità della presente vicenda che, contrariamente a quanto rappresentato nelle controdeduzioni, rientra nella diversa fattispecie di omessa conversione dei buoni. Richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritte (SS.UU. n.



13979 del 2007). Insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando tra l'altro che le difese dell'intermediario si riferiscono ad una diversa fattispecie, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. stante l'omessa contestazione delle istanze avanzate.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del DM Tesoro 13.06.86, di cui è titolare la ricorrente e appartenenti alla serie Q/P.

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento della liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile quale deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo, tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni, "deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto" (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979).



Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dalla ricorrente non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Con riferimento ai buoni appartenenti alla serie Q/P e rilasciati su modulo appartenente alla serie P (BFP serie "Q/P", nn. ***.027, ***.032, ***.040, ***.045, ***.049, ***.129, ***.137, ***.156, ***.168, ***.182 e ***.190) il decreto di riferimento è il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Né a tale conclusione si oppone la scarsa leggibilità degli stessi. Sebbene non pienamente leggibili, infatti, già soltanto la relativa apposizione esclude la maturazione di un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità dei tassi originari. Tanto premesso, rileva che tali timbri nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questi casi, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione" con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell'obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale". In questa prospettiva, pertanto, "diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi



tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, dunque, questo Collegio reputa che le richieste della ricorrente in relazione ai buoni appartenenti alla serie Q/P, rilasciati su moduli della serie P meritino di essere accolte soltanto parzialmente e che la stessa abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto le sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

Va invece accolta la richiesta di rimborso dei buoni della serie Q/P nn. ***.204 e ***.223 per il terzo decennio, per le ragioni innanzi specificate.

Quanto infine alla richiesta di rimborso dei buoni della serie Q/P rilasciati su buoni appartenenti alla serie O, il Collegio osserva che i decreti di riferimento sono, oltre al già citato D.M. 13 giugno 1986, il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, l'intermediario ha agito in conformità ai menzionati D.M. apponendo sui buoni i tassi di rendimento delle nuove serie. Anche in questo caso tale apposizione è di per sé sufficiente a escludere il legittimo affidamento in ordine alla maturazione degli interessi secondo i tassi della serie precedente. Anche per questi buoni, tuttavia, le timbrature nulla dispongono per gli ultimi dieci anni. Rispetto a essi, pertanto, il Collegio reputa che la ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto le sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

La ricorrente chiede inoltre di disapplicare l'art. 7 del D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997. La questione attiene alla modalità di capitalizzazione degli interessi, al netto o al lordo della ritenuta fiscale.

Sul punto, il Collegio ribadisce che nei casi in cui la disciplina fiscale è richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

Tanto premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nel d.l. n. 556 del 19.09.1986, che ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987; nel d.l. n. 239 del 1996, che ha introdotto a partire dal 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50% e nell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, secondo il quale, "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'orientamento dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). Nel caso di specie, parte resistente ha proceduto al calcolo dei rendimenti del buono secondo le disposizioni di legge, applicando l'interesse al netto della ritenuta fiscale stabilita ex legge. Il Collegio reputa che nessuna censura possa essere mossa, avendo l'intermediario operato secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 e che, pertanto, le richieste formulate in riferimento ai buoni appartenenti alla serie Q non meritino di essere accolto.

La ricorrente chiede infine la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica.

La richiesta non può essere accolta tenuto conto della parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi; il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS